



L'anno 2022, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 21,00 – presso la sede legale in Corso Novara, 30 in Vigevano (PV), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione <<MICIOPOLIS - ODV>>, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura bozza nuovo Statuto come da richiesta di integrazione e modifica della Provincia di Pavia prot. 49664/2022 del 7/10/2022 per iscrizione al RUNTS.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

Stefania Bergamo, Giulia Binatti, Alessandro Cantoni, Anna Carnevale Baraglia, Linda Cicogna, Valeria Crivellari, Catia Gazzi (con delega Marco Brocco), Helga Gazzi, Alberto Ghislieri, Faustina Lagomarsino, Chiara Laverone, Maria Bambina Maccioni, Lara Manzoni, Aurora Masuelli, Michela Pizzi, Enrica Morgantini, Rachele Pirovano, Mariangela Ramezza, Immacolata Riccardi, Claudio Roselli, Marco Rossi, Maria Grazia Sampietro (con delega Carola Isola).

Viene nominato a presiedere l'assemblea il Socio Michela Pizzi, Segretario verbalizzante il Tesoriere Sampietro. Il Presidente, verificata la regolarità della riunione invita il Tesoriere ad esporre i punti dell'o.d.g.

* * * * *

Punto 1) Lettura bozza nuovo Statuto come da richiesta di integrazione e modifica della Provincia di Pavia prot. 49664/2022 del 7/10/2022 per iscrizione al RUNTS.

Prende la parola il Tesoriere Sampietro che illustra la modifica all'art. 6 dello Statuto richiesta dalla Provincia di Pavia tramite pec prot. 49664/2022, allegata al presente verbale e letta ai Soci in modo da poter poi procedere alla iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2022.

La modifica richiesta viene evidenziata in grassetto:

SEDE LEGALE – CORSO NOVARA, 30 - 27029 VIGEVANO (PV)

C.F. 94035240186 – www.miciopolis.it
info@miciopolis.it – segreteria@miciopolis.it – adozioni@miciopolis.it
ISCRIZIONE ACR N. 5001028

"ART. 6 - ASSICURAZIONE

Tutte le persone che prestano attività di volontariato ~~non occasionale~~ e **occasionale** per l'Associazione sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale."

La modifica viene messa ai voti ed approvata all'unanimità da parte dei Soci. Lo Statuto così modificato verrà presentato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Null'altro essendoci da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 22.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Maria Grazia SAMPIETRO)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Michela PIZZI)

SEDE LEGALE – CORSO NOVARA, 30 - 27029 VIGEVANO (PV)

C.F. 94035240186 – www.miciopolis.it
info@miciopolis.it – segreteria@miciopolis.it – adozioni@miciopolis.it
ISCRIZIONE ACR N. 5001028



**SETTORE TUTELA AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ,
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SOSTENIBILITÀ**

Al Legale Rappresentante
ASSOCIAZIONE "MICIOPOLIS - ODV"
MICIOPOLIS.ETS@PEC.IT

Oggetto: "MICIOPOLIS - ODV" C.F. 94035240186 comunicazione motivi ostativi all'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020.

Con riferimento alla posizione dell'ente in oggetto, trasmigrata da altro registro, si comunica che dalla verifica dei requisiti emergono motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.M.106/2020.

Dall'esame dello Statuto disponibile a sistema, si rileva la necessità di adeguare l'atto alle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017 per il seguente istituto:

- **assicurazione volontari**: gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari "non occasionali" che per quelli "occasional".

Si chiede inoltre di inoltrare all'indirizzo PEC - provincia.pavia@pec.provincia.pv.it - lo Statuto modificato e debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del DM 106/2020, al momento emergono i sopra elencati motivi ostativi all'iscrizione; all'associazione sono assegnati 10 giorni dal ricevimento della presente per formulare eventuali controdeduzioni o manifestare intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e 60 giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. Si avvisa che l'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta giorni è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La presente comunicazione determina l'interruzione dei tempi procedurali, secondo quanto disposto dalla norma richiamata.

Si informa inoltre che, secondo quanto disposto dall'art. 26 bis del D.L. n. 73/2022, le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore possono essere adottate sino al 31 dicembre 2022 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Saluti cordiali.

Il funzionario responsabile del procedimento
Daniela Rossin

Per il Dirigente del Settore
Il Segretario Generale
Alfredo Scrivano

**Prot.N.0049664/2022 - RIF.0048917/2022 - POSTA CERTIFICATA:
TRASMIGRAZIONE AL RUNTS**

Da Per conto di: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it <posta-certificata@postecert.it>

A miciopolis.ets@pec.it <miciopolis.ets@pec.it>

Data venerdì 7 ottobre 2022 - 10:02

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/10/2022 alle ore 10:02:15 (+0200) il messaggio

"Prot.N.0049664/2022 - RIF.0048917/2022 - POSTA CERTIFICATA: TRASMIGRAZIONE AL RUNTS"

è stato inviato da "provincia.pavia@pec.provincia.pv.it"

indirizzato a:

miciopolis.ets@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 488FF7FE.0064C5A1.B1776592.D3ACCF32.posta-certificata@postecert.it

postacert.eml

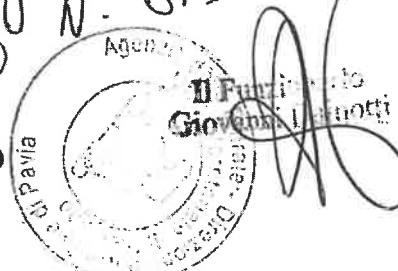
dati-cert.xml

smime.p7s



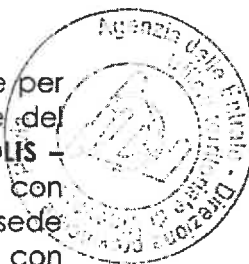
**STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"MICIOPOLIS - ODV"**

*Allegato n. 1
atto n. 815 serie 3*



ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del **D. Lgs. n. 117/2017**, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'ente del terzo settore in forma di volontariato denominato **"MICIOPOLIS - ODV"**, di seguito individuata con il termine di "Associazione", con sede in Vigevano, Corso Novara, n. 30. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune potrà essere mutata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
La durata dell'Associazione è illimitata.



ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

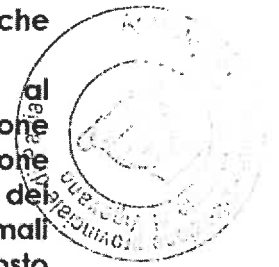
ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue la protezione e la cura degli animali, la prevenzione e repressione del loro maltrattamento e il rispetto dell'ambiente naturale, in armonia con i principi contenuti nell'ordinamento nazionale e internazionale e in adesione alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997.

L'Associazione opera, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale sotto descritte con particolare

riferimento alla lettera e) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 che recita:

"e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281", attraverso le azioni specifiche di seguito elencate:



- tutelare, curare e sterilizzare colonie di gatti randagi, lasciando gli animali, ove possibile, nel loro habitat naturale;
- tutelare, mantenere, curare e sterilizzare gatti randagi abbandonati promuovendone, ove possibile, l'adozione;
- prestare assistenza sanitaria ai gatti tramite medici veterinari convenzionati e/o non convenzionati ASST;
- acquisire e gestire strutture di accoglienza e assistenza dei felini;
- effettuare propaganda per la tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con attività educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale nonché svolgere azioni culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale della persona allo scopo di ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat;
- realizzare tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati nei punti precedenti;
- collaborare sia con le Autorità a tutti i livelli, sia con strutture similari, pubbliche o private, che abbiano analogo scopo statutario, attraverso accordi e convenzioni;
- denunciare alla Magistratura, direttamente o attraverso gli organi preposti al controllo, tutti gli illeciti di cui venisse a conoscenza contro gatti ed altri animali;
- valorizzare il felino attraverso interventi che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ovvero, ai sensi e nel rispetto del Regolamento della regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017 'Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo'.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie dei propri aderenti.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

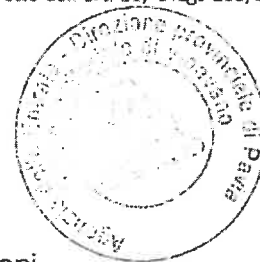
ART. 4 - I SOCI

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche che, per loro libera scelta, condividano e mostrino interesse verso le finalità dell'Associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle in modo personale, spontaneo e gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La qualifica di Socio si acquisisce in seguito all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entro e non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta, della formale richiesta debitamente compilata e sottoscritta in tutti i suoi punti e presentata al Consiglio Direttivo stesso, unitamente al pagamento della quota associativa.

Nel caso in cui non venga accettata la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ne dovrà dare motivazione scritta al candidato il quale avrà sessanta giorni di tempo per appellarsi al giudizio dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.

La qualifica di Socio decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Il Socio ha, comunque, la facoltà di recedere mediante dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, le quali avranno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione: lo stesso Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione utile, ne darà opportuna formalizzazione con apposita delibera. Il Socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il numero degli Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

A carico dei Soci il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti di ammonizione e sospensione, ma solo dopo aver valutato la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato al Socio, per iscritto, i fatti che giustifichino tali provvedimenti. Il Socio ha diritto di presentare le proprie difese al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri (se esistente) entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni.

La qualifica di Socio efficacemente assunta, si perde nei seguenti casi:

DECESSO;

RECESSO, ai sensi di quanto indicato nel comma 6 del presente articolo;

ESCLUSIONE: Il Socio viene dichiarato escluso dall'Associazione motivatamente per mezzo di delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La votazione è segreta. Prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendogli la facoltà di replica.

Le cause di esclusione sono:

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- non ottemperanza alle disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti riconosciuti e adottati dall'Associazione e

quindi dai suoi Soci;

RADIAZIONE: il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, arrechi danni gravi, anche morali, e costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio viene radiato con delibera dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata a suo sfavore.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea deve essere convocato il Socio interessato e si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea, ma il Socio viene sospeso da qualsiasi carica, incarico e/o attività con effetto immediato. Il Socio radiato non può più essere riammesso.

I Soci dimissionari, receduti, esclusi, radiati, deceduti o comunque che cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto al rimborso dei contributi associativi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Tutti i Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e del suo buon nome senza arrecarvi danno;
- ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- a versare puntualmente la quota associativa o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

Tutti i Soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

La quota sociale è annuale e non trasferibile e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Soci possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale e occasionale per l'Associazione sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

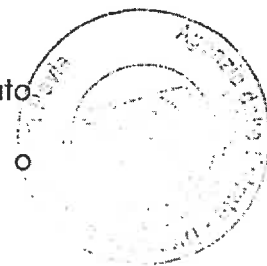
ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente con funzioni di legale rappresentanza;
- il Segretario;

- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e revisione legale, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge;
- il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dai Soci che all'atto della convocazione medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di esclusione/radiazione. Regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo oppure da un Socio proposto ed approvato dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun Associato può prendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente. Le decisioni dall'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere il proprio voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, corredata da copia della carta di identità del delegante, da altro Socio.

Ogni Socio può rappresentare per delega non più di 1 (uno) Socio assente. Le deleghe vengono verificate, ritirate e

conservate nella documentazione dell'Associazione a cura del Presidente o del Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo idoneo, purchè in Italia, almeno una volta all'anno e delibera tutto quanto ad essa demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli Associati che, nel numero minimo previsto per Legge, ne hanno richiesta la convocazione.

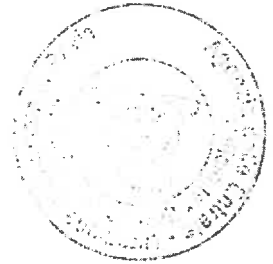
Può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria .

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i Soci;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo e della relazione sull'attività svolta;
- esaminare il rendiconto economico/finanziario preventivo;
- approvare i Regolamenti Sociali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto Sociale;
- deliberare per la designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora l'operato o la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che siano legittimamente sottoposti al suo esame o che non siano stati deliberati dall'Assemblea Ordinaria.



La convocazione dell'Assemblea viene redatta dal Presidente dell'Associazione su richiesta scritta e motivata o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci come previsto dall'Art. 20 del Codice civile, i quali potranno proporre l'ordine del giorno.

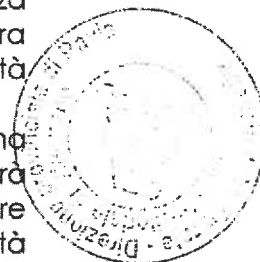
Il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto, deve convocare l'Assemblea entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta o altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari a tutti i Soci e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede o le sedi dell'Associazione. Nel caso di invio a mezzo posta, le convocazioni dovranno pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno quindici giorni a quella fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati:

- luogo, giorno e ora dell'assemblea in prima convocazione;
- luogo, giorno e ora dell'eventuale seconda convocazione che potrà svolgersi, nel caso in cui vada deserta la prima, nello stesso giorno e luogo, solo dopo un'ora dalla dichiarazione del non raggiungimento del numero legale della prima convocazione;
- elenco argomenti in discussione all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe:

- in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci votanti presenti;
- in seconda convocazione: trascorsa un'ora dalla prima convocazione andata deserta, l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci con diritto di voto presenti qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.



L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e quindi atta a deliberare per la sola presenza, in proprio :

- in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci votanti presenti;
- in seconda convocazione: trascorsa un'ora dalla prima convocazione andata deserta, l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare validamente con voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei Soci presenti aventi diritto;
- In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare si occupa di:

- attribuire gli incarichi sociali di Segretario e Tesoriere e dei Responsabili previsti dal Regolamento associativo;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea e nel rispetto dello Statuto Sociale e dei Regolamenti associativi;
- accettare le richieste di ammissione all'Associazione dei nuovi aderenti o motivare il rifiuto delle stesse;
- predisporre annuale rendiconto preventivo e rendiconto consuntivo completo di relazione;
- determinare l'importo annuale delle quote associative;
- vegliare sul rispetto delle norme sociali riportate nello Statuto e nei Regolamenti, attuare i provvedimenti di ammonizione e sospensione dei Soci e deliberare in merito alla perdita della qualifica di Socio;
- relazionare l'Assemblea dei Soci sull'operato dell'Associazione, sulla situazione contabile e finanziaria, sui rapporti tra gli Associati e sulle attività sociali;
- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale dell'Associazione ogni volta che sarà necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione redatta dal Presidente su sua iniziativa o a



seguito di richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e può essere inviato per e-mail o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, entro sette giorni di calendario prima della data fissata per la riunione medesima. L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonché l'elenco dei punti in discussione all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro e deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione e trasparenza. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Soci e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un Socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e saranno rimborsate solamente le spese documentate sostenute per le trasferte autorizzate per l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolte.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato venisse a mancare anche solo un Consigliere e che il numero dei Consiglieri rimasti non sia inferiore al numero di Consiglieri eletti, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato tra i non eletti, in lista d'attesa, qualora vi fosse, come da verbale della precedente votazione.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea dei Soci, da convocarsi entro 30 giorni, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza.

Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio direttivo, inoltre, decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Il Consigliere che non partecipa a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

ART. 10 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Il Presidente è il rappresentante Legale dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, con il concorso del Consiglio Direttivo.

In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell'Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza e/o quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.



In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito nelle funzioni ordinarie dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.

Il Presidente uscente (dimissionario, revocato o a scadenza di mandato) è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale scritto che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione e inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai Soci presso la sede dell'Associazione.

ART. 11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Le funzioni di Segretario e/o di Tesoriere vengono conferite dal Consiglio Direttivo che può scegliere di incaricare un Consigliere oppure un Socio con dimostrate capacità in materia.

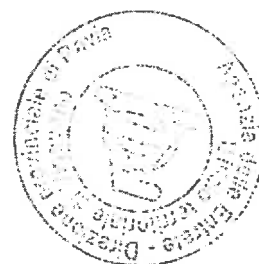
Tali incarichi possono anche essere ricoperti dalla stessa persona.

Qualora essi siano attribuiti a persone diverse, il Consiglio Direttivo

può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente o da altro Consigliere. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente o da altro Consigliere.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.



ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo che viene eletto dall'Assemblea dei Soci con lista a parte. Si compone di tre membri effettivi, tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza, e resteranno in carica per la durata dello stesso Consiglio Direttivo. Può candidarsi alla carica di Probiviro il Socio con una anzianità di almeno tre anni purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, che sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza, risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci e agisce per propria iniziativa o su segnalazione; esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio

tramite verbale scritto nel Libro dei Verbali del Collegio e riportato per conoscenza al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.



La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017-

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 14 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati, unitamente alla copia del verbale, agli Enti ai quali l'Associazione è affiliata, agli Istituti bancari di cui l'associazione è cliente, agli Enti Locali ed a tutti i soggetti con cui l'Associazione ha stipulato eventuali accordi e/o contratti

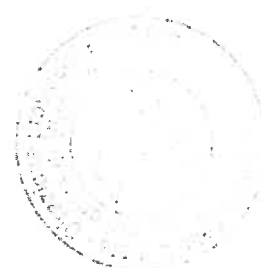
ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati anche sovranazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
- proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché l'offerta sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare e vanno regolate entro il termine dallo stesso stabilito.



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

Sono libri sociali dell'Associazione:

- il libro dei Soci, contenente l'elenco dei Soci dell'Associazione;
- il libro verbali dell'Assemblea Soci, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali delle Assemblee sociali;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

I verbali, di Assemblea Soci e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

La bozza del bilancio preventivo è elaborata dal Consiglio Direttivo e deve essere discussa e approvata dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART. 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento (la cessazione o l'estinzione) dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci

esprimenti il solo voto personale. Non sono ammesse deleghe. A seguito dell'atto di scioglimento (cessazione o estinzione) deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, l'Organo di controllo e revisione legale occuperà della liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e dell'estinzione delle obbligazioni in essere.

Qualora l'Organo di Controllo, essendo un organo facoltativo, non dovesse essere stato eletto, l'Assemblea dei Soci all'atto di scioglimento (cessazione o estinzione) dell'Associazione provvederà a nominare un "liquidatore" con facoltà di nominare anche un "non socio". La destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'**art. 45, comma 1**, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione rientra la città in cui ha sede l'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione rientra la città in cui ha sede l'Associazione. Il Collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, ex bono et aequo, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. La loro determinazione avrà effetto di accordo

direttamente raggiunto tra le parti.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Vigevano, li

10/10/2022

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

Marco ROSSI

**IL PRESENTE STATUTO VIENE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI
SOCI IN DATA 21/10/2022
COME DA VERBALE ALLEGATO CHE NE E' PARTE INTEGRANTE.**

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE

Marco ROSSI

3 815 04/11/2022

0,00 TPL22L000815000QH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TPL

